



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 325

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 27 febbraio 2020

I N D I C E

Giunte

Regolamento:

Plenaria ()*

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 3

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia:

Plenaria *Pag.* 5

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 112) » 17

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 18

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria » 51

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 144) » 57

11^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

Plenaria (1^a pomeridiana) » 58

Plenaria (2^a pomeridiana) » 60

12^a - Igiene e sanità:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 124) » 62

Plenaria (1^a pomeridiana) » 62

Plenaria (2^a pomeridiana) » 63

14^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 70

(*) Il riassunto dei lavori della Giunta per il Regolamento verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 325° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 27 febbraio 2020.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 27 febbraio 2020

Plenaria

57^a Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 14,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che il Tribunale di Imperia, in data 9 gennaio 2020, ha comunicato che il magazzino ove sono state custodite le schede relative alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 è stato allagato a causa degli eccezionali eventi alluvionali del 21 ottobre 2019, con conseguente deterioramento del materiale elettorale. Lo stesso Tribunale ha avanzato richiesta di nulla osta allo scarto del suddetto materiale.

Se non vi sono osservazioni, si propone di attendere il termine della verifica dei poteri prima di autorizzare lo scarto del materiale elettorale deteriorato, analogamente a quanto convenuto, sulla stessa richiesta, da parte dell'omologa Giunta delle elezioni della Camera dei deputati nella seduta del 25 febbraio scorso.

La Giunta conviene.

Il PRESIDENTE ricorda poi che la Giunta per il Regolamento, riunitasi in data odierna, ha stabilito, all'unanimità dei presenti, che a fronte di circostanze eccezionali ovvero di stato di necessità – tali da determinare l'impossibilità oggettiva a partecipare ai lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari da parte di uno o più componenti – sia giustificata e legittima la deroga del termine di cui all'articolo 135-*bis*, comma 3, esclusivamente laddove sussista un nesso diretto con previsioni e principi costituzionali, quali desumibili, a titolo esemplificativo e non tassativo, dal combinato disposto degli articoli 16 e 32 della Costituzione.

La deroga è legittima – sempre secondo quanto precisato dalla Giunta per il Regolamento – entro i limiti temporali strettamente correlati alle richiamate circostanze eccezionali e purché non sia altrimenti possibile indicare una data alternativa immediata per la convocazione della Giunta stessa.

Il Presidente propone quindi, alla luce del predetto parere della Giunta per il Regolamento di prefigurare, in linea di massima, la giornata del 10 marzo 2020, ore 12, quale data possibile per la votazione finale in ordine alla richiesta di autorizzazione a procedere riguardante il senatore Salvini per il caso della nave «Open Arms», fatti ovviamente salvi eventuali eventi sopravvenuti connessi alla situazione sanitaria.

Su istanza del senatore CRUCIOLI (*M5S*), che chiede un differimento dell'orario di inizio dell'eventuale seduta del 10 marzo attesi i concomitanti impegni del proprio Gruppo parlamentare, il PRESIDENTE accoglie tale richiesta posticipando l'orario di inizio alle ore 13,30.

La Giunta conviene unanimemente sulla data ipotetica in questione, prefigurando quindi per la votazione finale del documento – relativo alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'*ex* Ministro Salvini di cui al *Doc. IV-bis*, n. 3 – la giornata del 10 marzo 2020, ore 13,30.

Il PRESIDENTE fa presente poi che, con lettera pervenuta in data 25 febbraio 2020 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria ha trasmesso al Senato della Repubblica la richiesta di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Marco Siclari.

Propone di iniziare l'esame di tale documento nella giornata del 3 marzo 2020, alle ore 18,30.

All'ordine del giorno della predetta seduta sarà inserito anche il seguito dell'esame congiunto delle regioni Campania, Piemonte, Puglia e Toscana. Nel ricordare che nella seduta dell'11 febbraio 2020 erano già emersi alcune valutazioni ed orientamenti, invita i relatori ad avanzare le proposte, al fine di avviare la discussione sulla definizione dei ricorsi concernenti la compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e deficitarie.

Prende atto la Giunta.

La seduta termina alle ore 14,45.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 27 febbraio 2020

Plenaria**151^a Seduta***Presidenza del Presidente*
OSTELLARI*La seduta inizia alle ore 11,10.**IN SEDE CONSULTIVA**(727) Giulia LUPO ed altri. – Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo**(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)*

Il relatore CRUCIOLI (*M5S*) illustra le parti di competenza del disegno di legge, consistenti nel criterio di delega di cui alla lettera z) del comma 2 dell'articolo 1, nonché i due emendamenti soppressivi ad esso riferiti.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) chiede chiarimenti in merito ai criteri per la definizione della localizzazione degli aeroporti sul territorio nazionale, forieri di potenziale contenzioso nei rapporti con l'ENAC.

Al relatore CRUCIOLI (*M5S*), secondo cui la questione non sarebbe attinente alla materia della Commissione giustizia, il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) ricorda la necessità che i parametri indicati nella legge di delega siano definiti e predeterminati, pena il rischio di contenzioso giurisdizionale di risulta.

Dopo che il PRESIDENTE ha condiviso l'identificazione dei meccanismi di soluzione alternativa delle controversie come ambito proprio della competenza consultiva della Commissione, il relatore CRUCIOLI (*M5S*) accetta l'invito a svolgere una riflessione ulteriore in merito alla necessità di meglio definire l'ambito della delega, che appare troppo ampio.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (n. 151)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il senatore MIRABELLI (*PD*) riferisce alla Commissione sullo schema di decreto legislativo in titolo, volto ad armonizzare la disciplina penale italiana alla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, in tema di lotta contro la frode che leda gli interessi finanziari dell'Unione (cosiddetta «direttiva PIF» – direttiva per la protezione interessi finanziari).

L'articolo 1 reca una serie di modifiche al codice penale. In proposito è necessario ricordare che l'articolo 7 della Direttiva impone agli Stati membri, nei riguardi delle persone fisiche, di assicurare che i reati c.d. PIF siano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. Inoltre si prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché tali reati siano punibili con una pena massima che preveda la reclusione. La Direttiva specifica che qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli, i medesimi reati debbano essere puniti con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione.

Il medesimo articolo 7 della Direttiva detta i criteri in base ai quali valutare i danni o vantaggi considerevoli; in particolare la direttiva specifica che si presume considerevole il danno o il vantaggio di valore superiore ai 100.000 EUR per tutti i reati c.d. PIF, ad eccezione dei danni o vantaggi derivanti da reati in materia di IVA, che si presumono sempre considerevoli. Gli articoli 3 e 4 della Direttiva sono, poi, dedicati all'elencazione dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. È in primo luogo definita la nozione di frode lesiva degli interessi finanziari. Essa si articola in quattro punti che riguardano: la materia delle spese sostenute dall'Unione e non relative agli appalti; la materia delle spese sostenute dall'Unione e relative agli appalti; la materia delle entrate dell'Unione, diverse dalle risorse proprie provenienti dall'IVA; la materia delle entrate derivanti dalle risorse IVA.

Le diverse forme di frode si possono realizzare secondo specifiche modalità. La prima tipologia di condotta fraudolenta si sostanzia nell'utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui segua il conseguimento di un indebito beneficio per l'agente, con danno del bilancio UE. Il secondo modello, invece, coincide con la mancata comunicazione di informazioni, a fronte di un preciso obbligo in tal senso, da cui derivino le medesime conseguenze. Il terzo tipo di condotta fraudolenta si rinviene nella distrazione di somme o benefici (ovvero il conseguimento a finalità incompatibili con quelle originarie). Per la sola IVA si prevede tuttavia, accanto alle predette condotte fraudolente, altresì la «presentazione di dichiarazioni esatte (...) per dissimulare in maniera

fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell'IVA».

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *f*) della legge di delega e dalla Direttiva, sono individuate (lettere *a-c* del comma 1) le fattispecie di reato per le quali viene stabilito un aumento della pena edittale massima fino a quattro anni di reclusione, quando il fatto commesso lede gli interessi finanziari dell'Unione europea ed il danno ovvero il profitto conseguenti al reato sono superiori ad euro 100.000. Si tratta, in particolare: del reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui di cui all'articolo 316 del codice penale; del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all'articolo 316-ter del codice penale; del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater*). Lo schema incide non sulla pena prevista a carico del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (che induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità), ma su quella prevista per chi dà o promette denaro o altra utilità (reclusione fino a tre anni).

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *d*), della legge di delega, la lettera *d*) modifica l'articolo 322-*bis* del codice penale al fine di estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita dalla Direttiva, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Paesi terzi rispetto agli Stati membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano (o possano ledere) gli interessi finanziari dell'Unione. È opportuno ricordare che l'articolo 4, par. 2, della Direttiva alla lettera *a*) specifica che per «corruzione passiva» si intende l'azione del funzionario pubblico che, direttamente o tramite un intermediario, solleciti o riceva vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetti la promessa: si tratta di una condotta finalizzata a compiere o omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in un modo che leda (o possa ledere) gli interessi finanziari dell'Unione.

Infine, alla lettera *e*), l'Unione europea viene equiparata allo Stato italiano quale parte lesa nel delitto di truffa aggravata (articolo 640, secondo comma, numero 1), ai fini sia della pena che della procedibilità d'ufficio.

L'articolo 2 integra la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. In particolare, lo schema di decreto interviene sull'articolo 6 di tale decreto legislativo, per introdurre – con l'aggiunta del comma 1-*bis* – una deroga alla non punibilità del tentativo qualora determinati reati (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e dichiarazione infedele) siano compiuti anche nel territorio di un altro Stato facente parte dell'Unione, al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

La legge di delega (comma 1, lettera *c*) dell'articolo 3) prescriveva al Governo un intervento abrogativo delle norme interne che stabiliscono la

non punibilità a titolo di concorso o di tentativo dei delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea; il legislatore delegato ha però ritenuto di dare attuazione esclusivamente alla norma che imponeva la punibilità a titolo di tentativo (l'articolo 56 del codice penale era sin qui escluso, in materia fiscale e di violazioni relative all'IVA, dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 74 del 2000) e non quella a titolo di concorso nei reati. Sul punto la Relazione illustrativa, che accompagna lo schema di decreto legislativo, specifica che l'intervento sul concorso è «da ritenersi non necessario»; per quanto attiene al concorso è opportuno ricordare che in campo fiscale, e quindi anche in materia di violazioni relative all'IVA, l'articolo 9 del decreto legislativo n. 74 del 2000 deroga all'articolo 110 del codice penale (che testualmente recita: «quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita»), prevedendo la non punibilità a titolo di concorso per l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A legislazione vigente, chi concorre con quest'ultimo non è punibile a titolo di concorso nel reato di «dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti»; si prevede inoltre la non punibilità a titolo di concorso nel reato di «emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti». Sul punto la relazione illustrativa di accompagnamento dello schema precisa che l'esclusione del concorso di persone nel reato è stata introdotta «dal legislatore nazionale al fine di evitare che un medesimo soggetto sia chiamato a rispondere due volte per il medesimo fatto: una volta per aver emesso le fatture relative ad operazioni inesistenti ed un'altra volta per aver concorso, con l'emissione medesima, nel reato commesso con la dichiarazione fiscale dall'utilizzatore delle fatture medesime. Poiché la direttiva riguarda esclusivamente i delitti di dichiarazione, va osservato che la limitazione all'operatività della regola generale del concorso di persone riguarda esclusivamente colui che è punito, peraltro con medesime sanzioni penali, ad un differente titolo: ne consegue che non ne deriva alcun vuoto di tutela per gli interessi finanziari dell'Unione, proprio in quanto l'ordinamento italiano punisce già l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti quale autonomo titolo di reato».

Gli articoli 3 e 4 intervengono in materia di legislazione doganale (decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), relativamente ai delitti di contrabbando, in quanto comportano lesione degli interessi finanziari dell'Unione. Come è noto i dazi doganali rappresentano una risorsa propria dell'UE e confluiscono nel bilancio unitario, ad esclusione di una percentuale del 25 per cento che viene trattenuta dallo Stato di entrata delle merci a copertura delle spese di riscossione.

In particolare, l'articolo 3, apporta le seguenti modifiche all'articolo 295 della legge doganale, il quale reca la disciplina delle circostanze aggravanti del contrabbando: al comma 1, lettera *a*), si introduce una circostanza aggravante specifica, per fare in modo che i reati di contrabbando (previsti nel Titolo VII, Capo I, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973) siano puniti, oltre che con la multa prevista per le singole fattispecie, anche con la reclusione da tre a cinque anni

quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *f*), della legge di delega; al comma 1, lettera *b*), si sostituisce l'ultimo comma per fare in modo che i reati sopracitati siano puniti, oltre che con la multa prevista per le singole fattispecie, anche con la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia di valore compreso tra i cinquantamila e i centomila euro.

Conseguenza delle modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 è anche la modifica effettuata dall'articolo 4 dello schema: vi si introduce, in materia di diritti doganali, un'eccezione alla depenalizzazione compiuta dal decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, per i reati puniti con la sola pena pecuniaria, in virtù del fatto che i reati di contrabbando, per le ragioni sopra esposte, sono direttamente lesivi degli interessi finanziari dell'UE.

L'articolo 5 interviene in materia di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, apportando numerose modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La legge di delega (articolo 3, comma 1, lettera *e*)) prescrive al Governo di integrare la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e che non risultino già compresi nelle disposizioni del citato decreto legislativo. Al riguardo si ricorda che l'articolo 6 della Direttiva detta specifiche disposizioni circa la responsabilità delle persone giuridiche in relazione ai reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, commessi a proprio vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica. L'articolo 9 della direttiva, inoltre, sempre per le persone giuridiche in tale ambito, prescrive l'adozione di misure necessarie affinché la persona giuridica riconosciuta responsabile ai sensi dell'articolo 6 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie (penali o meno) e che possono comprendere anche altre sanzioni quali quelle indicate esemplificativamente nello stesso articolo. La definizione di «persona giuridica» è contenuta all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *b*), della Direttiva: per essa si intende qualsiasi entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

In primo luogo, con la lettera *a*), si interviene sull'articolo 24 del citato decreto legislativo del 2001, il quale prevede la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote a carico dell'ente, in relazione alla commissione di una serie di reati ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. Le modifiche attengono: all'integrazione del catalogo di reati con il reato di frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 del codice penale) e con il reato di appropriazione indebita o distrazione di fondi comunitari, commesso da chi «mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue in-

debitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale»; all'inserimento dell'Unione europea tra i soggetti ai danni dei quali è compiuto il reato, che dà origine alla responsabilità dell'ente.

La lettera *b*) interviene invece sull'articolo 25 del decreto n. 231, includendo nell'elenco dei delitti in relazione ai quali si applica all'ente (a beneficio del quale le condotte illecite sono perpetrate), la sanzione pecuniaria fino a duecento quote: il peculato (articolo 314, comma 1, del codice penale); il peculato mediante profitto dell'errore altrui (articolo 316 del codice penale); l'abuso d'ufficio (articolo 323 del codice penale).

La lettera *c*) introduce all'articolo 25-*quinqüesdecies* del decreto n. 231 – mediante il nuovo comma 1-*bis* – i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione (come già previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 sui reati tributari) commessi, anche in parte, nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea allo scopo di evadere l'IVA: essi rientrano così tra quelli in relazione ai quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti. Le sanzioni scattano se l'ammontare dell'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro. Nello specifico, l'ente che evade l'imposta sul valore aggiunto è soggetto alle seguenti sanzioni pecuniarie: in caso di delitto di dichiarazione infedele (come da articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000) è prevista una sanzione fino a 300 quote; in caso di delitto di omessa dichiarazione (come da articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000) è prevista una sanzione fino a 400 quote; in caso di delitto di indebita compensazione (come da articolo 10-*quater* del decreto legislativo n. 74 del 2000) è prevista una sanzione fino a 400 quote.

Infine la lettera *d*) aggiunge un nuovo articolo al decreto n. 231 (articolo 25-*sexiesdecies*) che prevede, in relazione alla commissione dei reati di contrabbando di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, la responsabilità amministrativa degli enti e quindi l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di sanzioni interdittive. Le sanzioni pecuniarie sono differenziate a seconda che i diritti di confine dovuti eccedano o meno i centomila euro, soglia oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell'Unione è ritenuta considerevole; nel primo caso la sanzione applicabile è fino a quattrocento quote, nel secondo fino a duecento. Per quanto riguarda invece le sanzioni interdittive, si opera un rinvio all'articolo 9, comma 2, lettere *c*), *d*) ed *e*) che prevedono, rispettivamente, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'articolo 6 modifica la disciplina del reato di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, che punisce chi «mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale»: attualmente punito con la reclusione da sei mesi a tre

anni, tale reato vede ora aumentare la sua pena massima a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *f*), della legge di delega.

L'articolo 7 prevede, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge di delega, che i riferimenti alle Comunità europee – contenuti nelle norme penali che disciplinano i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea – siano da intendersi come relativi all'Unione europea.

L'articolo 8 dispone l'invio annuale alla Commissione europea, da parte del Ministero della giustizia, di una relazione contenente i dati statistici relativi ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. Più in dettaglio, la relazione deve contenere: il numero dei procedimenti iscritti, delle sentenze di proscioglimento o condanna emesse e dei provvedimenti di archiviazione che hanno riguardato tali reati; l'importo delle somme confiscate; il valore stimato dei beni confiscati; il danno stimato procurato al bilancio dell'Unione europea o ad altri bilanci di istituzioni o organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o a bilanci da questi gestiti e controllati. L'articolo 9 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE richiama l'attenzione dei commissari sulla previsione contenuta nell'articolo 3 comma 1 della legge di delega e ricorda la scadenza del termine del 10 marzo per la formulazione del parere.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) chiede chiarimenti in merito all'incremento delle soglie sanzionatorie previsto dal provvedimento per alcune fattispecie di reato.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) si riserva un maggiore approfondimento all'esito della discussione generale e delle sollecitazioni che ne deriveranno; ricorda tuttavia che i margini di manovra sul provvedimento sono limitati dal momento che si tratta di un provvedimento di derivazione unionale europea, con conseguente rischio di procedimento di infrazione per eventuali inadempimenti. Del resto, con lettera di costituzione del 18 settembre 2019, la Commissione europea ha contestato all'Italia il mancato recepimento della direttiva PIF e, in data 20 novembre 2019, il Governo ha risposto alla Commissione europea segnalando l'inserimento della direttiva tra gli atti normativi europei oggetto di recepimento mediante la legge di delegazione europea 2018. Lo schema di decreto è adottato proprio ai sensi dell'articolo 3 della legge di delegazione europea 2018, che, oltre a rinviare ai principi e criteri fissati in via generale per tutte le direttive dall'articolo 1 della legge, detta alcuni principi e criteri direttivi specifici in relazione alla citata direttiva (UE) 2017/1371. L'articolo 1 della medesima legge rinvia all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 per definire il procedimento per l'esercizio della delega ed individuare il relativo termine, fissato al 2 maggio 2020 in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 3 del medesimo articolo 31.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (n. 145)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio)

La relatrice RICCARDI (*M5S*) dichiara che lo schema di decreto ministeriale si compone di 3 articoli ed è volto a modificare la disciplina regolamentare (decreto ministeriale n. 144 del 2015) delle specializzazioni forensi, prevista dall'articolo 9 della legge n. 247 del 2012.

L'articolo 1, comma 1, lettere da *a*) a *f*), reca le modifiche – conseguenti ad alcune sentenze del TAR Lazio, successivamente confermate dalla sentenza n. 5575 del 2017 del Consiglio di Stato – al regolamento di cui al decreto ministeriale n. 144 del 2015.

In particolare la lettera *a*) sopprime il comma 3 dell'articolo 2, a norma del quale l'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito, commette illecito disciplinare. Sul punto, il Consiglio di Stato ha rilevato che, a fronte del rinvio operato dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 247 del 2012 al codice deontologico, «la norma regolamentare è illegittima se vuole ampliare l'ambito delle fattispecie rilevanti, superflua e illogica se non perplessa, e dunque parimenti da annullare, se intende riportarsi alle previsioni del codice deontologico, specificandole» e quindi introducendo elementi di incertezza sulle conseguenze sanzionatorie dell'indebito utilizzo del titolo.

A seguito del giudicato di annullamento della norma da parte del Consiglio di Stato, che produce effetti *erga omnes* ed *ex tunc*, non sarebbe a rigore necessario uno specifico intervento regolamentare; tuttavia il Governo ha ritenuto di inserire nello schema di decreto la soppressione esplicita della norma per maggiore chiarezza. Peraltro, giova ricordare che il parere del Consiglio di Stato – reso prima dell'adozione del decreto ministeriale n. 144 del 2015 – definiva la norma sull'illecito disciplinare superflua (in quanto riconducibile a comportamenti sanzionabili disciplinarmente secondo le norme del codice etico), ma anche limitativa (riducendo a semplice illecito disciplinare una fattispecie che appare contigua a talune ipotesi di reato).

La lettera *b*) sostituisce integralmente l'articolo 3, riformulando compiutamente l'elenco dei settori di specializzazione secondo i criteri, congiuntamente o disgiuntamente applicati, dell'omogeneità disciplinare e della specialità della giurisdizione o del rito.

I settori di specializzazione di cui al comma 1 del novellato articolo 3 passano, dai 18 individuati precedentemente, ai 12 seguenti: diritto civile; diritto penale; diritto amministrativo; diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale; diritto internazionale; diritto dell'Unione europea; diritto dei trasporti e della na-

vigazione; diritto della concorrenza; diritto dell'informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali; diritto bancario e finanziario; diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni; tutela dei diritti umani e protezione internazionale.

Gli ambiti di specializzazione di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che fanno riferimento alla tradizionale tripartizione fra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, sono ulteriormente suddivisi in indirizzi corrispondenti a rami del diritto specifici ed omogenei che, come dispone il comma 2 dell'articolo 3, assumono distinto rilievo ai fini dell'ottenimento del titolo di specialista, in quanto il percorso formativo seguito ovvero l'esperienza maturata devono essere relativi ad almeno uno degli indirizzi indicati nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3. Per l'analisi dettagliata dei singoli settori di specializzazioni rinvia ai commi da 3 a 5 dell'articolo 3 del provvedimento in esame.

La nuova formulazione dell'elenco e la conseguente ripartizione in indirizzi si sono resi necessari per superare i rilievi formulati dal Consiglio di Stato, che aveva ritenuto ingiustificata l'articolazione in sotto-settori del solo diritto privato. Riprendendo le censure già evidenziate dal TAR Lazio – secondo cui la suddivisione delle specializzazioni del decreto ministeriale n. 144 del 2015 era palesemente irragionevole ed arbitraria, oltretutto illogicamente omissiva di determinate discipline giuridiche – il Consiglio di Stato aveva inoltre stigmatizzato il fatto che non fosse stata introdotta alcuna differenziazione all'interno dei settori del diritto amministrativo e del diritto penale, auspicando una disciplina della materia secondo parametri di effettività, congruità e ragionevolezza.

La lettera *c)* apporta modifiche all'articolo 6, in tema di colloquio da effettuare di fronte al Consiglio nazionale forense nel caso di domanda per l'ottenimento del titolo di avvocato specialista, fondata sulla comprovata esperienza.

In primo luogo, il colloquio non verterà «sulle materie comprese nel settore di specializzazione», come previsto dal decreto ministeriale n. 144, bensì sarà volto all'esposizione ed alla discussione dei titoli presentati e della documentazione prodotta a dimostrazione della comprovata esperienza nei settori e negli indirizzi di specializzazione.

In secondo luogo, vengono specificati il ruolo e la composizione della commissione di valutazione incaricata di condurre il colloquio, rafforzandone la posizione di terzietà. La commissione è composta da 5 membri (tre avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e due professori universitari di ruolo in materie giuridiche in possesso di documentata qualificazione nel settore di specializzazione oggetto della domanda), 4 nominati con decreto del Ministro della giustizia (di cui uno con funzioni di presidente) ed uno (avvocato) nominato dal Consiglio nazionale forense (CNF): saranno tutti individuati nell'ambito di un elenco, di durata quadriennale, tenuto presso il Ministero della giustizia e comprendente tutti i settori di specializzazione. La commissione delibera a maggioranza una proposta motivata sull'attribuzione del titolo o sul rigetto della domanda. Anche la disciplina del colloquio

è stata modificata a seguito della già citata sentenza del Consiglio di Stato che, pur ritenendo ragionevole e legittima la scelta del colloquio quale strumento per l'attribuzione del titolo di specialista, sottolinea come «tale strumento abbia contorni nebulosi ed indeterminati, anche perché l'attribuzione di competenza in materia al CNF "in via esclusiva" non può risolversi in una sorta di delega in bianco».

Con la lettera *d*) vengono apportate all'articolo 7, concernente i percorsi formativi, le modificazioni conseguenti all'introduzione degli indirizzi di specializzazione nei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo: ciò avviene specificando che i corsi relativi ai suddetti settori devono prevedere una parte generale ed una parte speciale, di durata non inferiore ad un anno, destinata alla specializzazione in uno degli indirizzi afferenti al settore medesimo.

La lettera *e*) modifica l'articolo 8, sulla comprovata esperienza, riducendo da 15 a 10 gli incarichi da documentare; essi saranno annualmente trattati nel settore di specializzazione nel quale si vuole conseguire il titolo di avvocato specialista e svolti nel quinquennio antecedente alla presentazione della domanda. Per il conseguimento del titolo di avvocato specialista per comprovata esperienza si richiede un'iscrizione continuativa all'albo degli avvocati di almeno otto anni, nonché l'esercizio in modo assiduo, prevalente e continuativo, negli ultimi cinque anni, nel settore per il quale si richiede il titolo di avvocato specialista.

La lettera *f*) apporta alcune modifiche all'articolo 11, in materia di mantenimento del titolo di avvocato specialista per esercizio continuativo della professione nel settore di specializzazione; si tratta delle medesime modifiche già illustrate alla lettera *e*) relative all'articolo 8: pertanto viene richiesto che siano documentati dieci – e non più quindici – incarichi annualmente trattati nel settore di specializzazione, nel triennio di riferimento, e che sia valutata dalla commissione la congruenza dei titoli presentati e degli incarichi documentati con il settore (ed eventualmente con l'indirizzo) di specializzazione, tenendo conto della loro particolare rilevanza e delle caratteristiche specifiche del settore (e dell'indirizzo) di specializzazione.

L'articolo 2 dispone che la disciplina transitoria – dettata dall'articolo 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 144 del 2015 – si applichi anche a coloro che hanno conseguito un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame; in alternativa, si applicherà a coloro che hanno conseguito un attestato di frequenza di un corso, con le medesime caratteristiche, iniziato prima della data di entrata in vigore del decreto in esame e non ancora concluso alla stessa data. La richiamata disciplina prevede che l'avvocato – che abbia conseguito, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 144 del 2015, un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica – possa chiedere al Consiglio nazionale forense il conferimento del titolo di avvocato specialista, previo superamento di una prova scritta e orale. Il corso sarà organizzato da una facoltà, un di-

partimento o un ambito di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e inserite in un apposito elenco del Ministero dell'università e ricerca, ovvero dal Consiglio nazionale forense, dai consigli dell'ordine degli avvocati o dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative; esso, oltre ad avere durata almeno biennale, deve prevedere una didattica non inferiore a 200 ore, di cui almeno 100 di didattica «frontale», comportare un obbligo di frequenza in misura non inferiore all'ottanta per cento della durata del corso e deve prevedere almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso, volta ad accertare il livello di preparazione del candidato. La prova per il conferimento del titolo viene organizzata e valutata da una commissione, nominata dal CNF, composta da professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione e, per le sole materie non giuridiche, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nello specifico settore di interesse.

L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per l'espressione del parere decorre il 17 marzo prossimo.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(812) CALIENDO. – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore LOMUTI (*M5S*) chiede un rinvio del seguito dell'esame, per l'approfondimento dei sub-emendamenti presentati ai suoi tre testi.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) chiede che si fissi un termine impegnativo per la ripresa dei lavori, al fine di evitare ulteriori rinvii a tempo indeterminato.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) giudica preferibile che la Presidenza e tutti i Gruppi si impegnino per la calendarizzazione congiunta, in Assemblea, del disegno di legge in titolo con quello, brevemente apparso sul calendario dell'Aula, già licenziato dalla Commissione in tema di lite temeraria (Atto Senato n. 835): in tal modo il termine a riferire di cui all'articolo 44 del Regolamento fungerebbe da stimolo e data finale per la conclusione dei lavori in Commissione.

Prende atto il PRESIDENTE, che, impregiudicate le determinazioni dei Gruppi nei termini testé prospettati, auspica comunque che dopo la fine della settimana prossima il Relatore abbia concluso l'approfondimento e comunichi alla Commissione le sue determinazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE richiama l'attenzione dei commissari sulla richiesta pervenuta dall'ordine degli avvocati di Lodi in merito all'emergenza determinata dalla quarantena nei territori della cosiddetta «zona rossa», oggetto tra l'altro delle misure di cui al decreto-legge n. 6 del 2020.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) fa presente che, per quanto riguarda gli uffici giudiziari che rientrano all'interno della competenza giudiziaria della corte di appello di Milano, il procuratore generale ha già sospeso con tempestivo provvedimento lo svolgimento di tutte le attività giudiziarie.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) ravvisa nella richiesta un profilo diverso, che impatta sui termini di sospensione processuale, per i quali è necessario l'intervento del legislatore.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ricorda che il problema può riguardare anche tribunali posti al di fuori della cosiddetta «zona rossa» e invita a segnalare il problema al Ministro della giustizia.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) chiede di non esasperare la vicenda al fine di non creare ulteriori allarmismi; ricorda che esistono già appositi strumenti di tutela quale la remissione in termini processuale, prevista dal codice del processo amministrativo (che all'articolo 39, mediante rinvio esterno, rende applicabili le norme del processo civile al processo amministrativo).

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) condivide l'intervento del senatore Cucca e ricorda che una situazione analoga era stata già disciplinata, in relazione al decreto per il tribunale di Bari, facendo presente come i problemi che si sono posti potrebbero riguardare anche gli avvocati che si spostino al di fuori della «zona rossa».

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) – ricordato l'elevato tasso di rotazione degli incarichi magistratuali a Lodi – fa presente la necessità di un intervento che segnali l'attuale emergenza al Ministro, mediante l'iniziativa prospettata dal Presidente.

Il senatore BALBONI (*FdI*) ritiene che la sospensione dei termini possa essere disposta solo con legge, giudicando opportuno un intervento in tal senso.

Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) condivide la necessità di un intervento di sospensione dei termini e ricorda tuttavia che bisognerà tener presente anche del problema dei tribunali cosiddetti «a scavalco» su due distretti.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) condivide la necessità di un intervento e chiede chiarimenti in merito al problema dei termini della prescrizione.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) indica l'imminente nuovo decreto-legge, sulla riduzione degli effetti economici dell'emergenza sanitaria, come la sede più propria per provvedere a soddisfare l'esigenza evidenziata: invita a farne menzione, nella prospettata corrispondenza con il Governo.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) invita a circoscrivere la problematica da evidenziare, nella missiva al Ministro, alla sola «zona rossa», da cui proviene la doglianza cui il Presidente ha ritenuto di dare risposta ponendola all'attenzione della Commissione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione conferisce all'unanimità mandato al Presidente di inviare una lettera al Ministro della giustizia, per sollecitare l'intervento più idoneo a soddisfare la richiesta lodigiana di sospensione dei termini.

La seduta termina alle ore 11,50.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 112

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 11,50 alle ore 12,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 27 febbraio 2020

Plenaria

163^a Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE REFERENTE

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il presidente BAGNAI informa che sono stati presentati 49 emendamenti e 6 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Comunica poi che, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, sono improponibili, per estraneità della materia, gli emendamenti 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.11, 3.4, 3.0.1 e 3.0.2, viceversa, avverte che gli emendamenti che introducono norme aggiuntive o che modificano il testo relativo al reddito imponibile, di lavoro autonomo o di impresa, sono da considerarsi ammissibili.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si passerà all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore DE BERTOLDI (*Fdi*) illustra l'emendamento 1.2, volto ad estendere le misure previste dall'articolo 1 anche ai lavoratori autonomi. A suo parere, infatti, operare una distinzione tra lavoratori, oltre a essere iniquo socialmente, è del tutto irrazionale dal punto di vista economico. Infatti non godrebbero di un sostegno – in questo caso una integrazione del reddito – proprio coloro che producono reddito e creano posti di lavoro. Si sofferma quindi sulla relativa copertura, che riduce le risorse destinate al Reddito di cittadinanza – strumento che definisce di natura esclusivamente assistenzialista – rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio, ma si dichiara comunque disponibile ad accogliere eventuali proposte alternative in proposito.

Chiarisce quindi che l'emendamento 1.5, nel recepire una proposta emersa nel corso delle audizioni svolte, è finalizzato a semplificare, per il sostituto d'imposta, e a rendere meno grave dal punto di vista economico, per il lavoratore, il tema della restituzione del trattamento integrativo in caso di non spettanza. I lavoratori che ne faranno richiesta potranno quindi ottenere il loro beneficio a conguaglio.

Si danno per illustrati tutti i restanti emendamenti presentati all'articolo 1.

Il senatore DE BERTOLDI (*Fdi*) illustra poi gli emendamenti 2.3 e 2.5, che hanno le stesse finalità degli emendamenti 1.2 e 1.5, anche se con riferimento alle fasce di reddito da 28.000 a 40.000 euro. Contesta comunque la scelta del provvedimento di prevedere misure di sostegno al reddito solo sulla base del reddito individuale e non di quello familiare, con il rischio di aiutare famiglie che non ne hanno affatto bisogno perché il loro Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è invece molto alto.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) richiama le finalità degli emendamenti 2.0.5 e 2.0.10, volti, rispettivamente, a fornire una interpretazione autentica di una norma in materia di incentivi sul reddito degli studenti di rientro in Italia dopo un periodo di permanenza all'estero per motivi di studio e a chiarire che, per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti delle cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i rimborsi di spese documentate e, entro certi limiti giornalieri, non documentate.

Il presidente BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 2.0.12, che intende incentivare fiscalmente il rientro dei lavoratori altamente qualificati emigrati all'estero – attraverso misure sul reddito imponibile da lavoro dipendente – in virtù della mancanza di adeguate opportunità professionali, nonché il loro radicamento una volta tornati. Ritiene infatti indispensabile, anche in considerazione di motivi contingenti i cui effetti negativi si dispiegheranno con più evidenza nel corso dell'anno, attrarre quei lavoratori che potranno contribuire alla ripresa dell'economia nazionale. In

conclusione, si augura che il Governo e la maggioranza valutino con particolare attenzione la proposta in oggetto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti agli articoli 2 e 3 si intendono illustrati.

Il PRESIDENTE avverte che si è quindi conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

Informa poi che, sulla base di interlocuzioni informali con il presidente Pesco, la 5^a Commissione dovrebbe esprimere il parere sugli emendamenti nel primo pomeriggio di martedì 3 marzo. Preannuncia quindi la convocazione di una seduta per la stessa giornata, alle ore 17.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (n. 150)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Rinvio del seguito dell'esame)

La relatrice DRAGO (*M5S*), propone di differire alla prossima settimana la discussione e la votazione della proposta di parere che si riserva di presentare nel più breve tempo possibile.

Conviene la commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1698
(al testo del decreto-legge)**

ordini del giorno

G/1698/1/6

DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, PEROSINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

la formazione professionale dovrebbe essere considerata come una vera e propria strategia di sviluppo, posto che i dipendenti adeguatamente formati rendono le aziende più competitive capaci di adeguarsi alle nuove esigenze del mercato del lavoro;

negli ultimi anni, il mercato del lavoro ha registrato una sensibile evoluzione delle competenze e delle figure professionali e la creazione di specifici progetti formativi per la riqualificazione costante dei lavoratori a maggior rischio di obsolescenza e di sostituzione a causa delle innovazioni tecnologiche;

per tali motivi e al fine di rendere il sistema produttivo più competitivo, occorrerebbe incentivare sempre più l'attività di formazione e di sviluppo professionale del personale dipendente,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di promuovere misure volte a prevedere che le retribuzioni erogate ai lavoratori per le ore dedicate alla formazione professionale durante l'orario di lavoro non siano soggette ad alcuna forma di imposizione.

G/1698/2/6

STEFANO, D'ALFONSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premessi che:

il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con legge 29 luglio 1981, n. 394, ha istituito un Fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese italiane esportatrici, gestito da SIMEST S.p.A. Tale Fondo è alimentato da trasferimenti di risorse finanziarie stanziare nel bilancio statale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e dai rientri in conto capitale e interessi a fronte dei finanziamenti erogati;

l'intervento del suddetto Fondo registra significativi impatti positivi sulle aziende beneficiarie dei finanziamenti agevolati – circa 1800 aziende nel corso dell'ultimo quinquennio, di cui 86 per cento rappresentate da PMI –, in termini sia di incremento medio del fatturato, sia di riduzione del peso degli oneri finanziari;

sulla base delle linee strategiche e prioritarie per l'internazionalizzazione definite nel 2018 dalla Cabina di regia per l'Italia internazionale, il decreto MISE-MEF 8 aprile 2019 ha ampliato l'operatività del suddetto Fondo, introducendo nuovi strumenti a sostegno del commercio elettronico (e-commerce) e dell'inserimento temporaneo in azienda di *Temporary Export Manager* (TEM). L'ambito di operatività del Fondo è stato, inoltre, esteso anche alle iniziative sui mercati dell'Unione europea dall'articolo 18-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019;

considerato che:

il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari del suddetto Fondo per l'anno 2020 e le proiezioni per il 2021 e 2022, approvato il 25 giugno 2019 dal Comitato Agevolazioni per l'amministrazione del Fondo, prevede la necessità di incrementare le risorse a disposizione per il 2020 in una misura compresa tra 351 e 407 milioni di euro;

il decreto-legge n. 162 del 2019, in fase di conversione, prevede attualmente, all'articolo 14, comma 1, un incremento delle risorse a disposizione del suddetto Fondo per un ammontare pari a 50 milioni di euro per il solo anno 2019. Per gli anni successivi, pertanto, occorre far fronte ad un incremento della dotazione del suddetto fondo per far fronte al fabbisogno finanziario suddetto, in linea con l'ampliamento dell'operatività sopra descritta,

impegna il Governo:

ad incrementare, nel primo provvedimento utile, la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, al fine di far fronte al fabbisogno di risorse necessarie a dare attuazione ai nuovi compiti operativi del Fondo medesimo introdotti con il decreto MISE-MEF dell'8 aprile 2019 e con l'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019.

G/1698/3/6

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure volte ad abbattere il cuneo fiscale sul lavoro dipendente;

considerato che:

il cuneo fiscale consiste nel rapporto percentuale fra la somma di imposte sul reddito, contributi sociali posti a carico del lavoratore e contributi posti a carico del datore di lavoro, al netto di ogni beneficio monetario goduto dal lavoratore, ed il costo del lavoro totale;

l'articolo 38 della Costituzione stabilisce al comma 2 che i lavoratori hanno diritto alla previdenza e all'assicurazione di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria;

l'erogazione delle prestazioni previdenziali è garantita dallo Stato attraverso forme di previdenza obbligatoria contro quegli eventi che possano impedire al cittadino di svolgere l'attività lavorativa. Queste forme di previdenza sono obbligatorie proprio perché l'adesione al sistema previdenziale, finanziato mediante prelievi contributivi il cui onere grava tanto sul prestatore di lavoro quanto sul datore, non è in alcun modo rimessa ad una libera scelta né del lavoratore, né del datore di lavoro;

al fine di rendere noto l'avvio del rapporto di lavoro, con le conseguenti obbligazioni, ogni datore è tenuto ad inoltrare, con la sola eccezione dei casi di urgenza e forza maggiore, una comunicazione telematica ai soggetti pubblici preposti entro la mezzanotte del giorno precedente al-

l'avvio di tale rapporto, a pena di sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, nonché dall'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, qualora la condotta omissiva del datore venga posta in essere nel quadro di un rapporto non autorizzato di somministrazione, e dall'articolo 29 del medesimo decreto legislativo, qualora la condotta omissiva del datore sia posta in essere in relazione ad un rapporto di lavoro inquadrabile nel contesto di un appalto illecito;

dopo un precedente inasprimento posto in essere con la legge 28 luglio 2006, n. 248, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie poste a carico del datore che impieghi lavoratori non registrati nel Libro Unico del Lavoro sono poi state ulteriormente maggiorate dall'articolo 1, comma 445, lettere *d*) e *f*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 2 del 14 gennaio 2019, ha recepito le modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, avviando apposite procedure finalizzate ad istituire uno specifico codice tributo;

considerato inoltre che:

nonostante gli interventi normativi, ancora troppi sono in Italia i casi deprecabili nei quali datori di lavoro senza scrupoli, addirittura a seguito di diversi accertamenti ispettivi, continuano ad impiegare lavoratori non regolarmente registrati nel Libro Unico del Lavoro allo scopo di non versare, in tutto o in parte, i contributi ed i premi previsti dall'Ordinamento per garantire la previdenza e l'assistenza obbligatorie,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, a carico del datore che impieghi lavoratori irregolari in numero non superiore al trenta per cento degli occupati totali della sua azienda, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie crescenti in relazione al numero di accessi ispettivi che abbiano accertato le irregolarità, fino a contemplare aggravati contributivi e, nei casi più gravi, adeguate sanzioni penali di carattere detentivo;

a valutare l'opportunità di prevedere, per i casi di elusione contributiva relativi a rapporti di lavoro dipendente o part time accertati con attività ispettiva, un ricalcolo dei relativi contratti e delle ore di lavoro degli occupati con conseguente incremento degli oneri contributivi, prevedendo che, al termine del periodo d'imposta, ove accertata la regolarità delle dichiarazioni e dei versamenti, venga rilasciato un certificato di regolarità fiscale che conferisca al contribuente che non abbia già aderito a condoni fiscali il diritto ad ottenere una detrazione delle imposte versate nell'anno di imposta precedente.

G/1698/4/6

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premessò che:

nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, il decreto legge in esame introduce, al fine di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro dipendente e sostenere i consumi, una misura che si configura come la somma di due componenti direttamente collegate al reddito di specie: un trasferimento monetario integrativo del reddito da lavoro dipendente e una detrazione fiscale ulteriore rispetto a quelle esistenti a valere sull'imposta personale sul reddito (Irpef), entrambi commisurati ai mesi lavorati nell'anno;

considerato che:

ad integrazione del processo di riduzione del cuneo fiscale sul lavoro dipendente avviato dal Governo, si ritiene possa essere utile, in via sperimentale, prevedere ulteriori misure di detassazione dei redditi;

valutato che:

ai fini della determinazione in denaro dei valori a qualunque titolo percepiti durante il periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro, l'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 dispone, in tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente, che non concorra a formare il reddito il valore di beni ceduti e servizi prestati di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000, altrimenti concorrendo interamente il valore superiore a tale limite a formare il reddito;

i benefici economici in busta paga costituiscono a tutti gli effetti una forma indiretta di reddito e quindi rientrano appieno nel concetto di welfare aziendale, che comprendono le iniziative e i servizi volti a incrementare il benessere di una risorsa all'interno di un contesto aziendale;

risulta fondamentale che tali benefici erogati su base volontaria dai datori di lavoro vengano detassati;

trascorsi ormai ben trentatré anni dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'importo non soggetto a carico fiscale allora fissato a 500.000 lire (somma corrispondente a 258,23 euro attuali) appare oggi inadeguato, anche in considerazione dell'adeguamento del valore monetario rilevato dall'Istituto Nazionale di Statistica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di aumentare la soglia di detassazione fino a seicento euro, allo scopo di incrementare in via indiretta il reddito dei

lavoratori dipendenti senza tuttavia aggravare il già rilevante carico fiscale per i datori di lavoro.

G/1698/5/6

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, l'articolo 1 di tale disegno di legge prevede un trattamento integrativo non rilevante ai fini della formazione del reddito IRPEF in favore dei soggetti percettori di redditi da lavoro dipendente, con esclusione dei redditi da pensione e di alcuni redditi assimilati, a condizione che il valore dell'imposta lorda calcolata su tali redditi superi l'importo della detrazione spettante per tale tipologia reddituale;

l'articolo 42-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, dispone che i certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, vengano rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, ovvero dal medico specialista in medicina dello sport o dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano;

tale disposizione, finalizzata a salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, sopprime l'obbligo di certificazione per attività ludico-motoria e amatoriale di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n. 158 del 2012 e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, allo scopo di non gravare i cittadini ed il Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni;

considerato che:

lo svolgimento di attività sportiva non agonistica presso associazioni, federazioni e società sportive è subordinato all'esibizione della fattura di prestazione professionale con cui si attesta l'avvenuto pagamento della certificazione sanitaria;

ai fini dello svolgimento delle attività sportive non agonistiche, ancora troppo diffuso risulta il ricorso a certificazioni mediche rilasciate da medici di base senza emissione alcuna della relativa fattura,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rendere obbligatoria, ai fini dello svolgimento di attività sportiva non agonistica presso associazioni, federazioni e società sportive, l'esibizione della fattura rilasciata per la prestazione professionale.

G/1698/6/6

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate a ridurre la tassazione sul lavoro prevedendo, da un lato, il riconoscimento di un trattamento integrativo e, dall'altro, una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche;

in particolare l'articolo 2 prevede una detrazione, a carattere temporaneo, di 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decrescente in modo lineare fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito pari a 40.000 euro;

considerato che:

con il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono state definite disposizioni in materia di processo tributario mentre con i decreti legislativi n. 241 e n. 462 del 1997 sono state individuate rispettivamente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e disposizioni di unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento;

dalla normativa citata è scaturito un contenzioso giudiziario reso estremamente complesso dal parallelo svolgimento sia di un contenzioso tributario, di competenza della giurisdizione tributaria, sia di un contenzioso contributivo, di competenza della giurisdizione ordinaria e, in particolare, di quella del lavoro;

tali criticità si traducono in molteplici problemi di coordinamento tra i due contenziosi che possono addirittura comportare giudicati completamente diversi tra quelli concernenti l'aspetto tributario e quelli concernenti il recupero dei contributi previdenziali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata a disporre la sospensione del giudizio di competenza della giurisdizione

zione ordinaria in attesa della definizione del procedimento tributario, evitando così il rischio di conflitti tra i giudicati.

emendamenti

Art. 1.

1.1

PEROSINO

Al comma 1 sopprimere le parole: «, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a),»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti di 2.000 milioni annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

1.2

DE BERTOLDI

Al comma 1, dopo le parole: «e 1)» aggiungere le seguenti: «e 53».

Conseguentemente, alla seconda riga, dopo le parole: «lettera a),» sopprimere la seguente lettera: «e)».

Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: «assimilati», aggiungere le seguenti: «, nonché di lavoro autonomo».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è ridotto di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020.

1.3

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «Per gli anni 2020, 2021, 2022, ai soggetti di cui al presente comma, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi sia di importo inferiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta la medesima somma a titolo di trattamento integrativo di cui al comma precedente».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1, pari a 1.500 milioni di euro annui per l'anno 2020 e di 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede, quanto a 1.5000 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

2-ter. I commi da 288 a 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono abrogati».

1.4

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di ricevere il trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno, previo accordo con il datore di lavoro».

1.5

DE BERTOLDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo, ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso, previa facoltà di opzione del percettore di reddito da lavoratore dipendente e di taluni redditi assimilati, di ricevere la spettanza dello stesso, in sede di conguaglio a fine anno, al fine di evitare eventuali restituzioni, in caso di non spettanza, che possono determinare gravi ripercussioni economiche, al medesimo percettore. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dodici rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio».

1.6

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo in un'unica soluzione da versare nella prima retribuzione successiva alla verifica della spettanza in sede di conguaglio».

1.7

D'ALFONSO

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo la parola: «riconoscono» aggiungere le seguenti: «in via automatica»;*

b) *al terzo periodo, sostituire le parole: «in quattro rate» con le seguenti: «in sei rate»;*

c) *dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti: «Al fine di evitare le procedure di recupero degli importi non spettanti, il lavoratore può presentare al sostituto d'imposta, qualora presuma di percepire in un reddito complessivo annuale superiore alla soglia di cui al comma 1, una richiesta*

di rinuncia al trattamento integrativo di cui al comma 1 o richiedere al sostituto d'imposta che il trattamento integrativo sia erogato, nella misura effettivamente spettante, esclusivamente in sede di conguaglio, tenendo conto del diritto dell'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2».

1.8

BOTTICI

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «riconoscono» con la seguente: «liquidano».

1.9

BOTTICI

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «È fatta salva per i dipendenti beneficiari del trattamento integrativo, in accordo con il sostituto d'imposta, la facoltà di optare per l'erogazione complessiva in un'unica soluzione annuale in sede di conguaglio.».

1.10

BOTTICI

Al comma 3, sostituire le parole: «60 euro» con le seguenti: «100 euro» e le parole: «quattro rate» con le seguenti: «sei rate».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: «60 euro» con le seguenti: «100 euro» e le parole: «quattro rate» con le seguenti: «sei rate».

1.11

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 3 sostituire le parole: «60 euro» con le seguenti: «30 euro».

1.12

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate di pari ammontare» con le seguenti: «in dodici rate di pari ammontare».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, comma 3, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2021, e 540 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.13

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate di pari ammontare» con le altre: «in un numero di rate pari al numero di mesi nei quali il lavoratore ha percepito il trattamento integrativo».

1.15

D'ALFONSO

Al comma 3, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Il lavoratore comunica al sostituto d'imposta gli ulteriori redditi da lavoro percepiti, aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal rapporto di lavoro con lo stesso, al fine della verifica, in sede di conguaglio, della spettanza del trattamento integrativo di cui al comma 1 e del recupero degli importi non spettanti».

1.16

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di ricevere il trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno».

1.17

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Ai soggetti di cui al comma 1, qualora rientrino nelle categorie dei lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999, è riconosciuta una somma aggiuntiva a quella già spettante a titolo di trattamento integrativo, pari al 25 per cento di tale somma.

4-ter. Entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono adottate le disposizioni per l'applicazione del comma precedente, nonché le modalità di distribuzione delle risorse di cui al comma 4-bis».

Conseguentemente, all'articolo 4 dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 comma 4-bis, pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

1.18

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuta una somma aggiuntiva a quella già spettante a titolo di trattamento integrativo, in caso di

figli a carico e a partire dal terzo figlio incluso. Suddetta somma è pari al 30 per cento della somma spettante a titolo di trattamento integrativo, aumentata del 5 per cento per ciascun figlio.

4-ter. Entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono adottate le disposizioni per l'applicazione del comma precedente, nonché le modalità di distribuzione delle risorse di cui al comma 4-bis».

Conseguentemente, all'articolo 4 dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 comma 4-bis, pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

1.0.1

DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, PEROSINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di incentivare l'attività di formazione e di sviluppo professionale del personale dipendente, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le retribuzioni erogate ai lavoratori

per le ore dedicate alla formazione professionale durante l'orario di lavoro non sono soggette ad alcuna forma di imposizione.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, valutati in 300 milioni per l'anno 2020 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 350 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 2.

2.1

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Ulteriore agevolazione fiscale per i redditi di lavoro autonomo)* – 1. Ai titolari dei redditi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta un ulteriore credito dell'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a 1.000 euro per i lavoratori autonomi con reddito compreso da 7.500 euro a 20.000 euro.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

3. L'agenzia delle entrate verifica in sede di conguaglio la spettanza del credito di cui al comma 1. Qualora in tale sede, il credito di cui al comma 1 si riveli non spettante, la medesima Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi i 60 euro, il recupero del credito non spettante è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.».

2.2

PEROSINO

Al comma 1 sopprimere le parole: «, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a),».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti di 2.000 milioni annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

2.3

DE BERTOLDI

Al comma 1, dopo le parole: «e l)» aggiungere le seguenti: «e 53».

Conseguentemente, alla seconda riga, dopo le parole: «lettera a),» sopprimere la seguente lettera: «e)».

Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: «assimilati», aggiungere le seguenti: «, nonché di lavoro autonomo».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è ridotto di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020.

2.4

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di ricevere il trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno, previo accordo con il datore di lavoro».

2.5

DE BERTOLDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo, ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso previa facoltà di opzione del percettore di reddito da lavoratore dipendente o e di taluni redditi assimilati, di ricevere la spettanza dello stesso, in sede di conguaglio a fine anno, al fine di evitare eventuali restituzioni, in caso di non spettanza, che possono determinare gravi ripercussioni economiche, al medesimo percettore. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dodici rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio».

2.6

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo in un'unica soluzione da versare nella prima retribuzione successiva alla verifica della spettanza in sede di conguaglio».

2.13

D'ALFONSO

Al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Il lavoratore beneficiario comunica al sostituto d'imposta gli ulteriori redditi da lavoro percepiti, aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal rapporto di lavoro con lo stesso, al fine della verifica, in sede di conguaglio, della spettanza della detrazione di cui al comma 1 e dell'eventuale recupero degli importi non spettanti».

2.7

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 3 sostituire le parole: «60 euro» con le seguenti: «30 euro».

2.8

D'ALFONSO

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al terzo periodo, sostituire le parole: «in quattro rate» con le seguenti: «in sei rate»*

b) *dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti: «Al fine di evitare le procedure di recupero degli importi non spettanti, il lavoratore, qualora presuma di percepire in un reddito complessivo annuale superiore alle soglie di cui al comma 1, può richiedere al sostituto d'imposta la non applicazione della detrazione di cui al comma 1 o richiedere il riconoscimento della detrazione effettivamente spettante esclusivamente in sede di conguaglio».*

2.9

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate di pari ammontare» con le seguenti: «in dodici rate di pari ammontare».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2021, e 46 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.10

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate di pari ammontare» con le seguenti: «in dodici rate di pari ammontare».

2.11

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate di pari ammontare» con le parole: «in un numero di rate pari al numero di mesi nei quali il lavoratore ha percepito il trattamento integrativo».

2.12

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di ricevere il trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno».

2.0.1

ROMEO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 691 è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci le disposizioni di cui ai commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2020, 1.132 milioni di euro per l'anno 2021 e 860 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Quale, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

Conseguentemente al titolo, aggiungere infine le seguenti parole: «e autonomo».

2.0.2

ROMEO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 691 è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci le disposizioni di cui ai commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2020, 1.132 milioni di euro per l'anno 2021 e 860 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

Conseguentemente al titolo, aggiungere infine le seguenti parole: «e autonomo».

2.0.3

ROMEO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 692,
della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

1. All'articolo 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), il capoverso b), è soppresso.
- b) la lettera d) è soppressa».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 48,2 milioni di euro per l'anno 2020, 606,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 380 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del

Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

Conseguentemente al titolo, aggiungere infine le seguenti parole: «e autonomo».

2.0.4

ROMEO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 692,
della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

1. All'articolo 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), il capoverso b), è soppresso;*
- b) la lettera d) è soppressa.*

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 48,2 milioni di euro per l'anno 2020, 606,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 380 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

Conseguentemente al titolo, aggiungere infine le seguenti parole: «e autonomo».

2.0.5

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)

L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione, degli incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio».

2.0.6

LANIECE, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ai fini dell'accesso al pensionamento di anzianità il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è equiparato a quello dell'Arma dei Carabinieri. Conseguentemente, al personale in oggetto, si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998 "Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'articolo 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.0.7

LANIECE, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Esenzione pedaggio autostradale veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 373, comma 2, lettera *d*), sono estese anche ai veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco della Valle d'Aosta».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 50 mila euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.8

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di assegno per il nucleo familiare)

1. Ai fini dell'accesso all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, non concorrono alla formazione del reddito i trattamenti di natura assistenziale erogati dagli enti locali ad integrazione dei trattamenti statali».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.0.9

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interpretazione di norme legislative in materia di assegno per il nucleo familiare)

Ai fini dell'accesso all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, non concorrono alla formazione del reddito i trattamenti di natura assistenziale erogati dagli enti locali ad integrazione dei trattamenti statali».

2.0.10

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni a favore dei dipendenti di cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia)

1. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia, nei casi in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, non concorrono a formare il reddito ai sensi dell'art. 51, comma 2 del decreto del presidente della repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, i rimborsi di spese documentate, nonché i rimborsi di altre spese non documentabili fino all'importo massimo giornaliero di euro 16».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato per 100 mila euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.11

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche agli articoli 67, 148 e 149 del TUIR e altri interventi a favore delle bande musicali legalmente costituite)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera *m*), dopo le parole: "compensi erogati ai direttori artistici" sono aggiunte le seguenti: "ai formatori e";

b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: "sportive dilettantistiche" sono aggiunte le seguenti: "e per le bande musicali";

c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle bande musicali".

2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.

3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-bis, dopo le parole: "Comitato olimpico nazionale italiano" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle bande musicali legalmente costituite"».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.0.12

BAGNAI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.***(Rientro dei lavoratori altamente qualificati)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 e che alla stessa data sono in possesso di un titolo di studio post lauream, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del presente decreto, previo versamento di:

a) un importo pari al venti per cento dei redditi lordi oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto, al momento dell'esercizio dell'opzione, ha almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affidato preadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I proventi del versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST).

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso e per i tre periodi di imposta successivi".

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa fino a 5 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024. La predetta spesa costituisce limite annuale. Per i periodi di imposta dal 2021 al 2024 le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo di imposta precedente non fruito dai beneficiari. Agli oneri derivanti, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

Art. 3.

3.1

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 1 inserire infine il seguente periodo: «Resta comunque ferma la possibilità in sede di cessazione del rapporto di lavoro, oppure in sede di conguaglio, di effettuare recuperi o integrazioni della quota spettante fino al 30 giugno 2020».

3.2

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«*2-bis.* Gli aventi diritto hanno la facoltà di chiedere l'erogazione del trattamento previsto dall'articolo 1 e dell'ulteriore detrazione prevista dall'articolo 2 mediante conguaglio, anche in sede di dichiarazioni relative alle imposte sui redditi».

3.3

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione, degli incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio».

3.4

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. La dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del fondo cui al comma 3».

3.0.1

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 125-bis è abrogato;

b) al comma 125-ter, primo periodo, le parole: "di cui ai commi 125 e 125-bis", sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 125"».

3.0.2

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Riconoscimento agli Enti Bilaterali delle agevolazioni fiscali del welfare aziendale)*

1. All'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d-bis*), dopo le parole: "categorie di dipendenti", sono aggiunte le seguenti: "anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera *h*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o";

b) alla lettera *f*), dopo le parole: "e dei servizi riconosciuti", sono aggiunte le seguenti: "anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera *h*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o";

c) alla lettera *f-bis*), dopo le parole: "i servizi e le prestazioni erogati", sono aggiunte le seguenti: "dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera *h*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o";

d) alla lettera *f-ter*), dopo le parole: "le somme e le prestazioni erogate", sono aggiunte le seguenti: "anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera *h*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o";

e) alla lettera "*f-quater*)", dopo le parole: "anche in forma assicurativa", sono aggiunte le seguenti: "o per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera *h*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"».

Alla copertura dei relativi maggiori oneri, valutati in 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 27 febbraio 2020

Plenaria

123^a Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (n. 158)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che nell'ultima seduta è stata svolta la relazione sull'atto in oggetto e chiede se vi siano senatori interessati a intervenire in discussione generale.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che uno dei metodi più efficaci per garantire l'efficienza energetica degli edifici è quello rappresentato dal cosiddetto «cappotto» esterno e ritiene che sarebbe importante inserire nelle osservazioni indirizzate alla 10^a Commissione un riferimento all'esigenza di prevedere chiaramente che i limiti di distanza tra i fabbricati possano essere derogati in caso di rivestimenti esterni di questo tipo.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) chiede rassicurazioni sul fatto che il provvedimento in esame non abbia effetti pregiudizievoli per gli impianti di riscaldamento a biomasse.

Il relatore FERRAZZI (*PD*) chiarisce che il provvedimento in esame non entra nel merito delle singole modalità tecniche ma traccia un quadro complessivo volto al miglioramento della prestazione energetica degli edifici e in questo senso il riferimento a profili specifici parrebbe non essere opportuno in questa sede.

Ad ogni modo, ricorda che è in corso un lavoro di ripensamento del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, recante «Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765», e che sul punto si contano anche numerose iniziative legislative, tra cui l'Atto Senato 1131, a sua prima firma, che reca misure per la rigenerazione urbana, e prevede semplificazioni in materia urbanistica e amministrativa tra cui alcune disposizioni derogatorie del suddetto decreto ministeriale n. 1444 del 1968.

Quello dell'efficientamento energetico è un tema fondamentale, in quanto l'80 per cento del patrimonio immobiliare privato rientra nella classe energetica G, mentre per il patrimonio immobiliare pubblico non esistono nemmeno stime nazionali.

Il senatore RUFÀ (*L-SP-PSd'Az*) chiede se l'integrazione negli edifici delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici e la previsione di un numero minimo di punti di ricarica, previsti dall'articolo 6 del provvedimento in esame, debbano essere interpretate come disposizioni vincolanti, in quanto, a suo dire, ciò potrebbe costituire un problema, in considerazione del fatto che i punti di ricarica esistenti sono già tecnologicamente obsoleti.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) osserva che il procedimento di revisione del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 si protrae da tempi lunghissimi e concorda con la senatrice Pergreffi che sia assolutamente necessario inserire in questa sede le direttive e i chiarimenti necessari ad indirizzare l'operato degli enti territoriali, in caso contrario il problema non potrà essere risolto.

Il relatore FERRAZZI (*PD*), in risposta al tema sollevato dal senatore Rufa, osserva che la definizione delle caratteristiche tecniche dei punti di ricarica è rimessa ad un decreto ministeriale e dà lettura di uno schema di osservazioni favorevoli, (*pubblicato in allegato*).

I senatori MALLEGGNI (*FIBP-UDC*) e PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) insistono per l'inserimento nelle osservazioni di un rilievo relativo al tema sollevato dalla senatrice Pergreffi.

Il relatore FERRAZZI (*PD*) presenta dunque un nuovo schema di osservazioni, pubblicato in allegato, recante un rilievo volto a sollecitare il proseguimento del processo di revisione del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nella logica di agevolare l'efficientamento energetico.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il nuovo schema di osservazioni con rilievo del Relatore, che risulta approvato.

IN SEDE REDIGENTE

(1727) SANTILLO ed altri. – Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019

(Discussione e rinvio)

Il relatore D'ARIENZO (*PD*), nel rinviare al contenuto della relazione che è stata messa a disposizione di tutti i componenti della Commissione, alla luce dell'ampia condivisione del provvedimento propone di convenire una tempistica volta a rendere possibile il termine dell'esame in Commissione per la giornata di giovedì della prossima settimana.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) manifesta netta contrarietà alla proposta del relatore. A suo parere, il disegno di legge in esame è molto particolare sia per i contenuti che per il metodo ed egli non è dunque d'accordo con la proposta di votarlo entro giovedì prossimo. Una tempistica così accelerata si addice maggiormente ad un decreto-legge. Sottolinea che la società in questione è un soggetto privato e si chiede a che titolo vengano destinate risorse dei contribuenti a favore di persone che non sono dipendenti dello Stato e delle quali non è chiaro il numero. Ritiene inoltre necessario acquisire informazioni sulle condizioni della società e sui suoi rapporti con le altre società del gruppo in cui è inserita.

In considerazione dell'imminente avvio dei lavori d'Aula, il PRESIDENTE rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 158

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (n. 158),

premessi che:

– il provvedimento in esame si colloca nell'ambito delle iniziative volte a favorire lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato entro il 2050 e a ridurre le emissioni di gas a effetto serra;

– in particolare, esso prevede che nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima venga inclusa una strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale degli edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, contenente, tra l'altro, la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, rivolte ad accelerare la riqualificazione energetica di tutti gli edifici pubblici;

– ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW dovranno essere dotati di sistemi di automazione e controllo dell'uso dell'energia;

– al fine di dare un impulso alla mobilità elettrica, lo schema indica i criteri in base ai quali, con un successivo decreto ministeriale, dovranno essere definite le modalità per l'integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici;

– nell'ambito delle misure volte a razionalizzare gli strumenti finanziari per promuovere l'efficienza energetica degli edifici, ENEA e GSE predisporranno un rapporto contenente proposte finalizzate, tra l'altro, ad ottimizzare l'uso delle risorse pubbliche e attrarre gli investimenti privati. Questi, in particolare, dovrebbero essere orientati verso la riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico, anche attraverso lo sviluppo del mercato dei servizi energetici e la diffusione dell'adozione di contratti EPC (*Energy Performance Contract*);

– i comuni procederanno ad adeguare i propri regolamenti per prevedere che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante, rispettino i requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici,

esprime per quanto di competenza osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

si prosegua nel processo di revisione del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, recante «Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765», nella logica di agevolare l'efficientamento energetico.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 158

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (n. 158),

premessi che:

– il provvedimento in esame si colloca nell'ambito delle iniziative volte a favorire lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato entro il 2050 e a ridurre le emissioni di gas a effetto serra;

– in particolare, esso prevede che nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima venga inclusa una strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale degli edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, contenente, tra l'altro, la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, rivolte ad accelerare la riqualificazione energetica di tutti gli edifici pubblici;

– ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW dovranno essere dotati di sistemi di automazione e controllo dell'uso dell'energia;

– al fine di dare un impulso alla mobilità elettrica, lo schema indica i criteri in base ai quali, con un successivo decreto ministeriale, dovranno essere definite le modalità per l'integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici;

– nell'ambito delle misure volte a razionalizzare gli strumenti finanziari per promuovere l'efficienza energetica degli edifici, ENEA e GSE predisporranno un rapporto contenente proposte finalizzate, tra l'altro, ad ottimizzare l'uso delle risorse pubbliche e attrarre gli investimenti privati. Questi, in particolare, dovrebbero essere orientati verso la riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico, anche attraverso lo sviluppo del mercato dei servizi energetici e la diffusione dell'adozione di contratti EPC (*Energy Performance Contract*);

– i comuni procederanno ad adeguare i propri regolamenti per prevedere che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante, rispettino i requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici,

esprime per quanto di competenza osservazioni favorevoli.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 27 febbraio 2020

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 144

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 27 febbraio 2020

Plenaria

165^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La presidente MATRISCIANO fa presente l'opportunità di esaminare con la massima tempestività il disegno di legge n. 1741 (decreto-legge n. 6 del 2020 – emergenza COVID-19), assegnato in sede consultiva, attesa la delicatezza della materia e considerata la tempistica di esame prevista dalla Commissione di merito e dall'Assemblea. Propone pertanto che allo scopo la Commissione si convochi già nella giornata odierna.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*), facendo riferimento alla calendarizzazione della discussione del provvedimento in Assemblea, prevista per mercoledì 4 marzo, suggerisce di procedere alla votazione della proposta di parere nella giornata di martedì prossimo.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) riterrebbe più opportuno che l'espressione del parere avvenisse prima della scadenza del termine di presentazione degli emendamenti presso la Commissione di merito, in modo da poter eventualmente fornire ai presentatori elementi utili di approfondimento.

La senatrice NISINI (*L-SP-PSd'Az*) si esprime criticamente riguardo le modalità di convocazione adottate, richiamando la necessità di una preliminare sottoposizione della tempistica di esame all'Ufficio di Presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

A parere del senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) sussiste la possibilità di una trattazione proficua anche successivamente alla presentazione degli emendamenti presso la Commissione di merito.

Il senatore NANNICINI (*PD*) fa presente la rilevanza di una risposta sollecita all'attuale emergenza sanitaria da parte delle istituzioni politiche, come già avvenuto presso l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che, in virtù dei tempi stabiliti per la trattazione in Assemblea, la proposta del proprio Gruppo non comporti alcuna dilatazione dei tempi. Segnala inoltre l'opportunità di una riflessione attenta a taluni aspetti di merito del provvedimento, quale la questione del rapporto tra casi riscontrati e popolazione delle singole località. Richiama infine l'attenzione sulle modalità di programmazione dei lavori, da affidare all'Ufficio di Presidenza.

Il senatore LAUS (*PD*) rileva la compressione dei tempi più volte decisa dalla precedente maggioranza nell'attuale Legislatura, anche in assenza di situazioni emergenziali. Segnala peraltro che la volontà di procedere in tempi spediti non può nell'attuale contesto essere interpretata quale mancanza di rispetto nei confronti delle prerogative dell'opposizione.

La senatrice PARENTE (*IV-PSI*), nel rammentare i tempi di trattazione previsti dalla Commissione di merito, auspica una mediazione che tenga conto anche di quanto espresso dai rappresentanti dell'opposizione.

Il senatore AUDDINO (*M5S*) rimarca l'esigenza che la condotta dei diversi Gruppi sia ispirata a una medesima volontà di affrontare una situazione di oggettiva urgenza. Osserva inoltre che l'esame in sede consultiva attiene ad aspetti di competenza della Commissione e prescinde dall'esame effettuato nella Commissione di merito.

La presidente MATRISCIANO, ribadita la necessità di impostare i lavori della Commissione sulla base della riconosciuta situazione di urgenza, prende atto del richiamo all'Ufficio di Presidenza quale sede propria ai fini della programmazione dei lavori, effettuato dalla senatrice Nisini e dal senatore Romeo. Dopo aver rimarcato l'utilità del parere alla Commissione di merito ai fini della predisposizione degli emendamenti, apprezzate le circostanze, propone di avviare oggi l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1741, in una seduta *ad hoc* che si svolgerà al termine di quella in corso, concludendo tuttavia l'esame con la votazione della proposta di parere nella giornata di martedì 3 marzo.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

La presidente MATRISCIANO informa che la Commissione è nuovamente convocata alle ore 14,25 di oggi, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1741.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,20.

Plenaria**166^a Seduta (2^a pomeridiana)**

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

Nell'introdurre l'esame dei profili di competenza, la relatrice GUIDOLIN (M5S) premette che alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 6, le autorità competenti possono adottare misure atte a contrastare la diffusione del virus COVID-19. Segnala quindi, tra queste: la sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale; la chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali; la sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare; la sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nei comuni o nell'area interessati, nonché delle attività lavorative degli abitanti al di fuori dei medesimi territori, salvo deroghe specifiche, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile.

Nessuno chiedendo la parola, la PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che, a causa di un sopravvenuto impegno istituzionale, il ministro Dadone non potrà rendere le proprie comunicazioni martedì 3 marzo, come previsto. Le comunicazioni del Ministro, in sede di Commissioni 1^a e 11^a riunite, avranno luogo pertanto martedì 17 marzo alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 27 febbraio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 124

Presidenza del Presidente
COLLINA

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 11,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

122^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COLLINA

La seduta inizia alle ore 13,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede referente, il disegno di legge A.S. n. 1741, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 6 del 2020, sull'emergenza epidemiologica COVID-19.

Soggiunge che nella riunione antimeridiana dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è convenuto di avviare quest'oggi, alle ore 14, l'esame del predetto provvedimento, con fissazione del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno

alle ore 11 di lunedì prossimo, 2 marzo, e di proseguire e concludere la trattazione nella successiva giornata di martedì 3 marzo, con una seduta antimeridiana, per la discussione generale e l'illustrazione di emendamenti e ordini del giorno, e una seduta pomeridiana, per le votazioni.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 14 odierne per avviare l'esame dell'Atto Senato n.1741.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,55.

Plenaria

123^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COLLINA

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE (PD), relatore, riferisce sul provvedimento in titolo.

Il decreto-legge in esame – approvato in prima lettura dalla Camera con alcune modifiche – reca misure urgenti dirette a contrastare la diffusione del cosiddetto nuovo coronavirus (*virus COVID-19*).

In particolare, gli articoli da 1 a 3 del decreto-legge demandano ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (emanati secondo la procedura contemplata dall'articolo 3, comma 1) la definizione di misure intese al contenimento della suddetta diffusione ed alla gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica; resta fermo, per i casi

di estrema necessità ed urgenza, il potere del Ministro della salute, delle regioni e dei sindaci di emettere ordinanze, nelle more dell'adozione dei suddetti decreti (articolo 3, comma 2). Sulla base di tali articoli sono stati emanati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020.

Il successivo articolo 4 del decreto-legge incrementa nella misura di 20 milioni di euro per il 2020 le risorse già stanziare per gli oneri inerenti all'emergenza sanitaria in oggetto.

Più in dettaglio, l'articolo 1 concerne l'adozione – da parte dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o delle ordinanze di cui al successivo articolo 3, commi 1 e 2 – di misure relative ai comuni o alle aree nei quali (per il *virus* in oggetto) risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosca la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi sia un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio.

Secondo il principio di cui al comma 1 del presente articolo 1, qualora ricorrano le ipotesi summenzionate, deve essere adottata ogni misura di contenimento e di gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

Il successivo comma 2 indica una serie di misure che possono essere adottate (l'elenco non è tassativo). Esse sono:

– il divieto di allontanamento e quello di accesso al comune o all'area interessata (lettere *a* e *b*));

– la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato (anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso), anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico (lettera *c*));

– la sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di istruzione e formazione superiore, compresa quella universitaria, fatte salve le attività formative svolte a distanza (lettera *d*)), oggetto una riformulazione, da parte della Camera, ai fini di alcune precisazioni terminologiche);

– la sospensione dell'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito ai suddetti istituti e luoghi (lettera *e*));

– la sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, con il riconoscimento del diritto di recesso dal contratto di pacchetto turistico (contratto disciplinato dal codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79) e del diritto al rimborso dei relativi pagamenti già effettuati (lettera *f*));

- la sospensione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale (lettera *g*));
- l’applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva (lettera *h*));
- l’obbligo per gli individui che abbiano fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (cioè, di permanenza non coattiva, con controlli per la verifica delle condizioni di salute) (lettera *i*));
- la chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi per l’acquisto dei beni di prima necessità (lettera *j*));
- la chiusura o la limitazione dell’attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali (specificamente individuati) (lettera *k*));
- la previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all’adozione di particolari misure di cautela, individuate dall’autorità competente (lettera *l*));
- la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestri, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe (lettera *m*));
- la sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare (lettera *n*));
- la sospensione o la limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nei comuni o nell’area interessati nonché delle attività lavorative degli abitanti degli stessi comuni o aree svolte al di fuori dei medesimi territori, salvo specifiche deroghe – anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile – previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3 del presente decreto (lettera *o*)).

L’articolo 2 del decreto in conversione prevede che le autorità competenti possano adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19, anche fuori dei casi di cui all’articolo 1, comma 1. Anche le misure in oggetto sono adottate – come confermato da una modifica inserita dalla Camera nell’articolo 2 – con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o con le ordinanze di cui al successivo articolo 3, commi 1 e 2.

Il comma 1 dell’articolo 3, oggetto di modifiche esclusivamente formali durante l’iter alla Camera, prevede che le misure di cui ai precedenti articoli 1 e 2 siano adottate con uno o più decreti del Presidente del Con-

siglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui esse riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui esse riguardino il territorio nazionale. I decreti non possono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 dell'articolo 3 prevede che, nelle more dell'adozione dei predetti decreti, nei casi di estrema necessità ed urgenza, le misure in esame possano essere adottate con ordinanze del Ministro della salute, delle regioni e dei sindaci, emanate in base alle norme ivi richiamate (norme concernenti l'emanazione di misure urgenti, mediante ordinanze, in materia di igiene e sanità pubblica). Secondo una disposizione inserita dalla Camera, le misure adottate dagli enti territoriali ai sensi del presente comma 2 perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione.

Il successivo comma 3 fa salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute.

Il comma 4 del presente articolo 3 qualifica come illecito penale, di natura contravvenzionale, il mancato rispetto delle misure di contenimento stabilite dai provvedimenti adottati ai sensi del decreto-legge in esame, prevedendo che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si applichi l'articolo 650 del codice penale («Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità»). Tale disposizione punisce con l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206 euro chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene.

Ai sensi del successivo comma 5, il prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Secondo una disposizione aggiunta dalla Camera, al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento in esame, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Il comma 6, oggetto di una modifica esclusivamente formale durante l'*iter* alla Camera, dispone che, per i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo 3, i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, ivi richiamati, siano dimezzati e che i medesimi provvedimenti, durante lo svolgimento del suddetto controllo preventivo, siano provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, secondo le norme generali sui provvedimenti amministrativi ivi richiamate.

In base alla disciplina dei termini temporali suddetti, gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costi-

tuzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, periodo che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni.

L'articolo 4 incrementa nella misura di 20 milioni di euro per il 2020 le risorse già stanziare per gli oneri inerenti all'emergenza sanitaria in oggetto con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (queste ultime risorse sono pari a 5 milioni di euro). L'incremento è disposto a valere sulla dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, la quale, tuttavia, viene a sua volta incrementata nella misura corrispondente. Alla copertura finanziaria di quest'ultimo stanziamento, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse previste per l'attribuzione dei premi e le spese amministrative e di comunicazione connesse alla gestione della cosiddetta lotteria degli scontrini. La Camera ha operato in merito una modifica di natura formale.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Infine, la data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione (articolo 5) è stabilita al giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* (23 febbraio 2020).

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è fissato alle ore 11 di lunedì prossimo, 2 marzo, dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) ritiene che, nell'affrontare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, si debbano coniugare due distinte esigenze: la tutela della salute e la protezione del sistema produttivo del Paese.

Osserva che il provvedimento in esame non effettua un corretto bilanciamento e prevede l'adozione di misure sproporzionate, tali da recare potenziale nocimento alla tenuta del sistema: si riferisce, in particolare, al disposto dell'articolo 1, che nelle aree in cui vi è almeno una persona positiva prefigura iniziative come la chiusura delle scuole. Si domanda se sia stato valutato l'impatto di siffatte misure sulle famiglie, sulla possibilità di lavoratrici e lavoratori di attendere alle loro ordinarie attività, sullo stesso benessere dei bambini.

Chiede di sapere se vi siano margini per introdurre miglioramenti in sede emendativa e, pur nella consapevolezza che è imminente l'adozione di un ulteriore decreto-legge recante interventi di carattere economico, ribadisce le sue perplessità circa la razionalità e l'equilibrio complessivo del provvedimento in esame.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) manifesta stupore per l'intervento della senatrice Binetti e la invita a leggere con maggiore attenzione l'articolo 1,

comma 1 del decreto-legge in conversione, il quale prevede che le misure siano adeguate e proporzionate all'evolversi della situazione epidemiologica. Soggiunge che in presenza di almeno una persona positiva, per la quale non si conosca la fonte di trasmissione, le autorità sono sì tenute ad attivarsi per contenere l'epidemia, ma non certo a porre in essere tutte le iniziative elencate dal comma 2.

Formula l'auspicio di una leale collaborazione di tutte le forze politiche alla positiva conclusione dell'iter di conversione, anche qualora il Governo decidesse di porre la questione di fiducia.

Il senatore ZAFFINI (*Fdl*) fa anzitutto rilevare che con l'eventuale posizione della questione di fiducia il suo Gruppo incontrerebbe serie difficoltà ad esprimersi a favore del decreto-legge in conversione.

Reputa che le perplessità manifestate dalla senatrice Binetti siano pienamente condivisibili, ma d'altro canto comprende che, a fronte di un'emergenza improvvisa e di vasta portata, il Governo abbia cercato di mettere in campo ogni possibile misura per il contenimento dell'epidemia.

Nell'attuale fase, ritiene doveroso che la politica faccia quadrato supportando il provvedimento adottato dal Governo, ma stima necessario che, al termine dell'emergenza, si faccia un bilancio e si chiami ciascuno ad assumersi le responsabilità delle proprie decisioni.

Sottolinea la necessità che il provvedimento in esame sia immediatamente seguito da un altro decreto-legge volto ad introdurre misure urgenti di carattere economico.

In conclusione, deplora la comunicazione confusa e ondivaga del Governo circa la situazione epidemiologica, che a suo avviso ha contribuito a creare un clima negativo nel Paese.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) osserva che il Governo è stato tempestivo nell'affrontare una situazione emergenziale inusitata e di notevole portata, in un contesto reso ancora più complicato dalla diffusione, a livello mediatico, di informazioni non sempre accurate e corrette.

Invita a considerare che il decreto-legge in conversione enumera una serie di possibili misure, che in qualche caso possono apparire estreme, al solo fine di predisporre ogni strumento utile a fronteggiare l'evoluzione della situazione epidemiologica.

Quanto ai dati sulla diffusione del *virus*, richiama l'attenzione sul fatto che l'Italia è stata molto più attiva di altri Paesi nelle attività di *screening*.

Ricorda che il provvedimento in esame, nel corso dell'iter in prima lettura, è già stato oggetto di modifiche migliorative, sul piano della formulazione, ed è stato approvato in maniera pressoché unanime: occorre dunque evitare, in questa fase, ogni lungaggine, anche al fine di concentrare l'attenzione sull'imminente decreto-legge in materia economica.

In conclusione, esprime l'auspicio che i Gruppi parlamentari dimostrino la capacità di coesione richiesta dal momento e che si eviti di indulgere a dichiarazioni allarmistiche.

Il sottosegretario SILERI, pur riservandosi di replicare compiutamente al termine della discussione generale, ritiene di dover effettuare immediatamente alcune puntualizzazioni.

Invita anzitutto a riflettere sull'eccezionalità della situazione che il Paese sta vivendo e che il Governo, con il supporto di virologi ed epidemiologi, è chiamato ad affrontare: si tratta di un quadro in continua evoluzione, ragione per la quale le posizioni, anche quelle degli esperti, possono legittimamente e ragionevolmente mutare durante la gestione dell'emergenza. Ricorda, a tal proposito, che inizialmente si paventava un *virus* letale dalla cui diffusione potevano derivare effetti catastrofici, mentre ora appare chiaro che il tasso di mortalità è relativamente basso, specie in presenza di un sistema sanitario di qualità quale è quello italiano.

Chiede tuttavia di prestare attenzione alle dichiarazioni che si rilasciano in questa fase: occorre che le polemiche vengano, almeno per il momento, accantonate, poiché ogni argomento che si usa contro il Governo può essere strumentalizzato a danno dell'intero Paese.

Sottolinea che è ora indispensabile chiudere le zone di focolaio, per contenere al massimo grado possibile l'epidemia, ma occorre accettare la possibilità che le iniziative poste in essere non siano efficaci al cento per cento.

Assicura che il sistema sanitario non si è fatto trovare impreparato: si era pronti da tempo ad affrontare ogni prevedibile scenario e, proprio in quest'ottica, il decreto-legge in conversione ha inteso predisporre una pluralità di strumenti per permettere interventi adeguati e proporzionati all'evoluzione della situazione epidemiologica.

Rileva che alcune dichiarazioni fatte da Presidente del Consiglio e amplificate oltre misura dai *media*, circa l'operato di un ospedale lombardo, a ben vedere avrebbero dovuto essere rilasciate dal responsabile di quella stessa struttura ed essere seguite da attività di verifica disposte d'ufficio.

Trova infine che sia opportuno, come osservato dal senatore Zaffini, rinviare la valutazione complessiva sull'operato dell'Esecutivo alla fine della fase emergenziale e si dice certo che, nel frattempo, la 12^a Commissione del Senato si concentrerà come suo costume sulla tutela prioritaria del bene salute, andando al di là delle divisioni di parte.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 27 febbraio 2020

Plenaria

154^a Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 10,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (n. 149)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio.

La relatrice senatrice RICCIARDI (*M5S*), dopo aver rilevato che il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 23 maggio 2020, ad eccezione delle disposizioni relative al nuovo articolo 10-*bis* della direttiva 2003/59/CE il cui recepimento è posticipato al 23 maggio 2021, e preso atto che il Governo ha ritenuto di non esercitare la facoltà prevista dalla direttiva (UE) 2018/645, all'articolo 2, numero 2), in ragione delle notevoli difficoltà operative che incontrerebbero sul territorio italiano gli enti deputati al controllo del traffico stradale, propone di formulare osservazioni favorevoli.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) condivide la necessità di procedere a una progressiva armonizzazione tra le normative degli Stati membri in materia di formazione e certificazione per la guida di veicoli, come previsto dalla normativa in esame, e ritiene che ciò debba essere esteso anche ad altri settori ad oggi non coperti, come quello delle indicazioni stradali, ancora eccessivamente difformi tra i diversi Stati dell'Unione, o

come quello del coordinamento nella rilevazione delle infrazioni e nella connessa riscossione delle sanzioni.

La relatrice RICCIARDI (*M5S*) condivide i rilievi e ne accoglie la loro introduzione nelle osservazioni della Commissione.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni, come integrato, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, del Consiglio, del 10 ottobre 2017, relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (n. 143)

(Osservazioni alle Commissioni 2^a e 6^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 febbraio.

Il PRESIDENTE, in assenza della relatrice Gaudio, espone i contenuti di uno schema di osservazioni favorevoli già predisposto, in cui si rileva, in riferimento all'articolo 12 del provvedimento, relativo alla nomina delle personalità indipendenti destinate a comporre la Commissione consultiva, l'opportunità di specificare che le tre personalità indipendenti spettanti all'Italia devono essere notificate alla Commissione europea, a cui la direttiva ha assegnato il compito di conservare l'elenco delle personalità indipendenti designate da tutti gli Stati membri.

Inoltre, in riferimento al tema sollevato in precedenza dal senatore Tosato, propone di rilevare che il termine di tre mesi, previsto all'articolo 5, comma 2, dello schema di decreto, entro il quale i soggetti che ricevono la richiesta di informazioni supplementari sono tenuti a rispondere, si pone in linea con il corrispondente termine previsto dalla direttiva all'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, ma che esso risulta eccessivamente ristretto.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) condivide la formulazione delle osservazioni e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (n. 147)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio.

La relatrice, senatrice FEDELI (*PD*), rileva che la direttiva (UE) 2019/692 è entrata in vigore il 23 maggio 2019 e che il termine per il suo recepimento è scaduto il 24 febbraio 2020. Dopo aver valutato che l'atto in esame provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2019/692, illustra un conferente schema di osservazioni favorevoli.

Il Presidente, quindi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni presentato dalla relatrice, e *pubblicato in allegato* al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (n. 151)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Il presidente relatore LICHERI (*M5S*) illustra uno schema di osservazioni favorevoli con alcuni rilievi.

In primo luogo, osserva come l'impostazione seguita dallo schema di decreto in esame non ha previsto la riscrittura delle norme del codice penale per dare attuazione alla direttiva. Molte delle fattispecie presenti nel codice assicurano infatti la punibilità delle condotte criminose previste dalla fonte europea. Tale modalità di recepimento, tuttavia, determina, in casi specifici, delle aporie che potrebbero porre problemi in termini di competenza della Procura europea e di cooperazione giudiziaria. In tal senso, l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva prevede la punibilità della frode in materia di spese relative ad appalti solo se connotata dal dolo specifico di procurare un ingiusto profitto; la frode in appalti nel codice penale rientra nel reato di truffa, che è invece punito con dolo generico, e sarebbe quindi al di fuori dell'ambito di applicazione della direttiva, che sul punto quindi sarebbe non correttamente recepita.

In secondo luogo, la modifica dell'articolo 322-*bis* del codice penale, apportata dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), dello schema, colma una lacuna del nostro sistema, estendendo la punibilità dei più gravi reati contro

la pubblica amministrazione anche alle persone che esercitano pubbliche funzioni nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, «quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione».

In terzo luogo, l'articolo 5, comma 1, lettera *c*), punto 1, dello schema modifica l'articolo 25-*quinquiesdecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, introdotto dal decreto-legge fiscale n. 124 del 2019 per estendere tale tipo di responsabilità anche ad alcuni delitti in materia tributaria previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000, caratterizzati dal requisito della frode. La modifica apportata con lo schema in esame, anche se solo per l'IVA con evasione superiore a 10 milioni di euro, prevede la responsabilità dell'ente per tutti i delitti tributari se commessi anche in parte in territorio di altro Stato membro, e quindi non solo per quelli caratterizzati da frode, ma anche per i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione. Tale estensione appare di dubbia compatibilità con l'articolo 3, paragrafo 2, lettera *d*), della direttiva, che contempla la punibilità per i reati IVA se l'azione o omissione è commessa in «sistemi fraudolenti transfrontalieri». Ora, l'articolo 5 dello schema, che modifica l'articolo 25-*quinquiesdecies* del decreto n. 231, prevede che la frode IVA sia transfrontaliera, ma è da discutere proprio l'aspetto del «sistema fraudolento», perché prevede la responsabilità anche per quelle fattispecie che non sono ad esso riconducibili, come ad esempio l'omessa dichiarazione, la dichiarazione infedele non fraudolenta.

La senatrice FEDELI (*PD*) chiede chiarimenti in merito alla rispondenza dei rilievi formulati nello schema di osservazioni, rispetto alle competenze della 14^a Commissione.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) condivide le perplessità espresse dalla senatrice Fedeli, ritenendo, inoltre, opportuno che la Commissione si esprima sempre in favore della progressiva armonizzazione del cosiddetto *ex Terzo pilastro* negli ordinamenti degli Stati membri.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) dissente dalle preoccupazioni formulate nei due interventi precedenti, sostenendo che la funzione della 14^a Commissione sia proprio quella di verificare la rispondenza degli schemi di decreto legislativo, con le direttive oggetto di recepimento e segnalare eventuali difformità alle Commissioni di merito, al fine di evitare il successivo insorgere di problematiche di infrazione o di contenzioso con l'Unione europea.

Si apre un dibattito sul tema, in cui intervengono i senatori GINETTI (*IV-PSI*), FEDELI (*PD*), TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), LOREFICE (*M5S*), CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*) e GIANNUZZI (*M5S*).

Il presidente LICHERI (*M5S*) condivide l'opportunità di rilevare eventuali difformità tra lo schema di decreto e la direttiva in recepimento, come compito proprio della Commissione ed eventualmente di segnalarle alla Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (n. 157)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PITTELLA (*PD*), introduce l'esame dell'atto in titolo, che reca il recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. La direttiva ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni in materia contenute in cinque precedenti direttive (contestualmente abrogate), introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee (come l'esposizione al radon nelle abitazioni) o non considerate (come le esposizioni volontarie per motivi non medici).

Lo schema di decreto in esame è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 20 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018). Oltre ai principi e criteri direttivi generali, posti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, vengono previsti norme procedurali, principi e criteri direttivi specifici. In considerazione del fatto che termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 6 febbraio 2018, la Commissione europea ha avviato, il 17 maggio 2018, la procedura d'infrazione n. 2018/2044.

Lo schema di decreto in esame consta di 245 articoli, suddivisi in 17 titoli.

Il Titolo I (articoli da 1 a 6) introduce le specifiche finalità del provvedimento, volto a recepire la definizione di un sistema di protezione dalle radiazioni ionizzanti maggiormente restrittivo e cautelativo ai fini della protezione della salute umana nel lungo termine. Il Titolo II si compone di una sola previsione (articolo 7) volto a circoscrivere il campo di applicazione del testo dello schema di decreto in esame mediante 162 definizioni. Il Titolo III elenca le autorità istituzionalmente competenti in merito alle attività previste (articolo 8) al fine di garantire la protezione disposta dallo schema di decreto in esame e le funzioni ispettive svolte dalle stesse (articolo 9). Il Titolo IV (articoli da 10 a 29) detta la disciplina dell'ambito relativo alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti ai fini della protezione dall'esposizione al radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni. Il Titolo V (articoli da 30 a 35) reca disposizioni riguardanti le lavorazioni

minerarie. Il Titolo VI (articoli da 36 a 45) dispone circa il regime giuridico per importazione, produzione, commercio trasporto e detenzione di materie grezze, materiali o sorgenti radioattivi. Il Titolo VII (articoli da 46 a 61) dispone sul regime autorizzatorio e sulle attività di controllo in materia di radioprotezione. Il Titolo VIII (articoli da 62 a 75) recepisce le previsioni della direttiva sul controllo delle sorgenti sigillate ad alta attività. Il Titolo IX (articoli da 76 a 101) riproduce, con alcuni aggiornamenti, il Capo VII del decreto legislativo n. 230 del 1995. Il Titolo X (articoli dal 102 al 105) riprende, aggiornandole, le disposizioni contenute nel Capo VII-*bis* del decreto legislativo n. 230 del 1995. Il Titolo XI (articoli da 106 a 146) disciplina le garanzie da assicurare ai lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti. Il Titolo XII (articoli da 147 a 155) reca le disposizioni inerenti alla protezione della popolazione dai rischi dovuti all'esposizione alle radiazioni ionizzanti, in un'ottica di rafforzamento della tutela della salute pubblica. Il Titolo XIII (articoli da 156 a 171) concerne la radioprotezione rispetto alle esposizioni mediche e le responsabilità e i ruoli dei professionisti sanitari coinvolti. Il Titolo XIV (articoli da 172 a 197) disciplina il sistema di gestione delle emergenze relative alle radiazioni ionizzanti. Il Titolo XV (articoli da 198 a 204) reca la disciplina di particolari situazioni di esposizione esistente. Il Titolo XVI (articoli da 205 a 231) reca le sanzioni, mentre il Titolo XVII (articoli da 232 a 245) reca le disposizioni transitorie e finali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 146)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore LICHERI (*M5S*) introduce l'esame dell'atto in titolo, predisposto in forza della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) per dare attuazione alla direttiva (UE) 2017/2102, in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2017/2102 è scaduto il 12 giugno 2019 e pertanto la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2019/0218 per mancata attuazione.

La direttiva del 2017, oggetto dello schema di decreto di attuazione, reca modifiche alla direttiva 2011/65/UE, al fine di promuovere ulteriormente il riutilizzo delle AEE e il riciclaggio dei materiali usati, stabilire ulteriori restrizioni nell'uso di sostanze pericolose nelle AEE, armonizzare tra gli Stati membri le norme sull'immissione in commercio delle AEE ed escludere alcuni prodotti specifici dal campo di applicazione della normativa.

Lo schema di decreto recepisce la predetta direttiva, prevedendo all'articolo 1 le opportune modifiche al decreto legislativo n. 27 del 2014,

con cui era stata data attuazione alla direttiva 2011/65/UE. In particolare, la lettera *a*) aggiunge gli «organi a canne» tra le apparecchiature escluse dall'ambito di applicazione del decreto. La lettera *b*) integra la definizione di «macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale». La lettera *c*) prevede una deroga al divieto della presenza di sostanze pericolose nei cavi e pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento o al potenziamento di tutte le apparecchiature AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019. La lettera *d*) prevede la medesima deroga anche per le parti di ricambio usate, che sono state recuperate dalle apparecchiature AEE immesse sul mercato fino al 22 luglio 2019. La lettera *e*) estende il periodo massimo di cinque anni, previsto per l'esenzione di determinate categorie di AEE dalle restrizioni all'uso di sostanze pericolose, anche all'esenzione della categoria residuale di AEE, di cui alla categoria 11 dell'allegato I.

Lo schema di decreto, quindi, con le predette disposizioni provvede a recepire le corrispondenti modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2017/2021. Lo schema, tuttavia, esplicitamente non recepisce le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *a*), e paragrafo 3, lettera *a*), della direttiva. Il motivo risiederebbe nel fatto che l'articolo 24 del decreto legislativo n. 27 del 2014 già prevede che le AEE, che non rientravano nell'ambito della previgente normativa e che al contempo risultano non conformi al decreto n. 27 del 2014, possono continuare ad essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019.

Vi è da precisare che le citate disposizioni della direttiva, non recepite dallo schema di decreto, consentono il commercio in deroga all'applicazione della direttiva, sul mercato secondario (dell'usato), non solo dei pezzi di ricambio, ma anche degli stessi AEE, immessi sul mercato prima del 22 luglio 2019, a differenza della normativa nazionale come risultante dallo schema di decreto.

In particolare, la direttiva introduce, all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE, una disposizione con cui impone restrizioni alla presenza di sostanze pericolose in tutte le AEE «immessi sul mercato» (nuove) dopo il 22 luglio 2019. Tale norma, quindi, non solo liberamente consente la prima immissione sul mercato delle AEE non conformi fino al 22 luglio 2019, ma ne consente anche il commercio sul mercato secondario dopo tale data. In tal modo, la direttiva favorisce, sia il mantenimento in vita di AEE usate o ricondizionate, riducendo la produzione di rifiuti, sia l'acquisto di tali AEE usate per recuperarne i componenti come di pezzi di ricambio, evitando la loro previa trasformazione in rifiuto.

Inoltre, per evitare ambiguità rispetto a tale nuova disposizione, la direttiva provvede anche ad abrogare la disposizione che esentava da tali restrizioni le AEE «messe a disposizione sul mercato» (quindi sia nuove che usate) fino al 22 luglio 2019, e che corrisponde al citato articolo 24 del decreto del 2014, mantenuto in vigore dal provvedimento in esame.

Lo schema di decreto, pertanto, sembra non tenere conto della distinzione tra «immissione sul mercato» e «messa a disposizione sul mercato», come definite dalla direttiva e dallo stesso decreto del 2014, mantenendo

così il divieto di commercializzazione anche dopo il 22 luglio 2019 delle AEE usate, immesse sul mercato prima di tale data, costringendo alla loro rottamazione e, per quanto riguarda il recupero delle loro parti come pezzi di ricambio, alla loro previa trasformazione in rifiuto. Secondo la direttiva, invece, «le operazioni sul mercato secondario per le AEE, che comportano la riparazione, la sostituzione dei pezzi di ricambio, il rinnovo e il riutilizzo, e il ricondizionamento, dovrebbero essere facilitate per promuovere un'economia circolare nell'Unione» (considerando n. 2).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per oggi, giovedì 27 febbraio alle ore 13, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 11,40.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 149

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che lo schema di decreto recepisce le disposizioni della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida;

osservato che lo schema di decreto è stato adottato ai sensi della delega legislativa prevista al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 117/2019 (legge di delegazione europea 2018). Per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, il citato comma 1 rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

rilevato che il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 23 maggio 2020, ad eccezione delle disposizioni relative al nuovo articolo 10-*bis* della direttiva 2003/59/CE il cui recepimento è posticipato al 23 maggio 2021;

preso atto che il Governo ha ritenuto di non esercitare la facoltà prevista dalla direttiva (UE) 2018/645, all'articolo 2, numero 2), in ragione delle notevoli difficoltà operative che incontrerebbero sul territorio italiano gli enti deputati al controllo del traffico stradale;

valutato che l'atto normativo in esame provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2018/645;

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

l'armonizzazione normativa dovrebbe estendersi anche alle indicazioni stradali, tuttora eccessivamente difformi tra i diversi Stati membri dell'UE, nonché al coordinamento nella rilevazione delle infrazioni e nella connessa riscossione delle sanzioni.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 143

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che lo schema di decreto reca il recepimento della direttiva (UE) 2017/1852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (direttiva DRM – *Dispute Resolution Mechanism*), volta a garantire l'effettiva risoluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle convenzioni fiscali bilaterali e della Convenzione sull'arbitrato dell'Unione, con particolare riferimento alle doppie imposizioni;

osservato che il provvedimento è stato predisposto ai sensi della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018) recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee, che all'articolo 8 prevede principi e i criteri direttivi specifici di esercizio della delega;

rilevato che il mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/1852 entro il termine del 30 giugno 2019 ha indotto la Commissione europea ad avviare una procedura d'infrazione (n. 2019/0217) per mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/1852. La procedura si trova attualmente allo stadio di parere motivato ex articolo 258 del TFUE, con il termine ultimo per recepire la direttiva fissato al 27 gennaio 2020, decorso il quale la Commissione europea potrà decidere di deferire la questione alla Corte di giustizia dell'UE;

valutato che l'atto normativo in esame provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2017/1852, consentendo, quindi, di archiviare la procedura di infrazione n. 2019/0217,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:

in riferimento all'articolo 12, relativo alla nomina delle personalità indipendenti, ai fini della composizione della Commissione consultiva, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che le tre personalità indipendenti spettanti all'Italia devono essere notificate alla Commissione europea, a cui la direttiva ha assegnato il compito di conservare l'elenco delle personalità indipendenti designate da tutti gli Stati membri;

in riferimento all'articolo 5, comma 2, il termine di tre mesi entro il quale i soggetti che ricevono la richiesta di informazioni supplementari sono tenuti a rispondere, si pone in linea con il corrispondente termine previsto dalla direttiva all'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, ma risulta ristretto.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 147

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che lo schema di decreto recepisce le disposizioni della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

considerato, inoltre, che le modifiche introdotte dalla direttiva del 2019 sono volte ad assicurare che le norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri siano applicabili all'interno dell'Unione anche ai gasdotti di trasporto che collegano l'Unione con i Paesi terzi;

osservato che il provvedimento è stato predisposto ai sensi della delega legislativa contenuta nella legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018) e che l'articolo 25 della stessa legge dispone che il Governo attui la direttiva esercitando la facoltà di definire le deroghe previste all'articolo 14 e all'articolo 49-*bis* della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/692, relativamente alla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, l'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, nonché l'esecuzione della disciplina relativa alla separazione proprietaria (c.d. *unbundling*);

rilevato che la direttiva (UE) 2019/692 è entrata in vigore il 23 maggio 2019 e che il termine per il suo recepimento è fissato al 24 febbraio 2020;

valutato che l'atto normativo in esame provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2019/692,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.